

(N. 2504)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SERENI e MANCINELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1958

Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per le elezioni degli organi direttivi delle Mutue comunali.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 22 novembre 1954, n. 1136, veniva esteso l'obbligo di assicurazione di malattia ai proprietari, affittuari, enfiteuti ed usufruttuari direttamente ed abitualmente dediti alla normale coltivazione dei fondi, all'allevamento e governo del bestiame e venivano istituiti gli organismi locali, provinciali e nazionali per la organizzazione del servizio di assistenza.

La stessa legge disponeva che le Mutue comunali, provinciali e nazionali fossero rette da Consigli eletti con voto diretto e a scrutinio segreto, allo scopo di garantire una direzione democratica in ogni istanza dei nascenti organismi mutualistici.

Nel marzo-aprile 1955 ebbero luogo per la prima volta le elezioni delle cariche direttive delle Mutue, ma l'esperienza, in ordine al libero esercizio dell'elettorato attivo e passivo, fu tutt'altro che positiva.

L'insufficienza della disciplina delle elezioni, sia pure nei suoi principi essenziali, determinò non soltanto una serie di dubbi, di incertezze e di inconvenienti in ordine alla formazione delle liste degli aventi diritto al voto e alla formazione delle liste dei candidati, alle votazioni, al riconoscimento e all'esercizio stesso del diritto di voto, ma, quel che è più grave, consentì una serie di abusi in danno della gran-

de maggioranza dei contadini, che in gran parte rimasero persino esclusi dal diritto di voto.

L'argomento fu oggetto di proteste, impugnative anche in sede giurisdizionale, e più particolarmente in una serie di interventi in sede parlamentare.

Alla Camera dei deputati un largo dibattito suscitato con la presentazione di numerose interpellanze e interrogazioni mise in luce la necessità di un intervento legislativo rivolto alla eliminazione delle incertezze, delle lacune, causa di ingiustizie, ed alla migliore e più completa disciplina delle elezioni.

Una iniziativa legislativa più larga fu successivamente presa dai deputati della sinistra nell'intento di affrontare e risolvere non soltanto il problema delle cariche direttive, ma anche l'altro, relativo all'eccessivo onere contributivo e alla organizzazione stessa dei servizi di assistenza; ma, nonostante le ripetute sollecitazioni, il disegno di legge non è stato ancora posto in discussione.

Negli ultimi mesi nuove e più gravi esperienze negative hanno però sottolineato la necessità di una urgente soluzione del problema, tanto più che venendo a scadere i tre anni fissati dalla legge n. 1136 come limite di durata in carica dei dirigenti ed amministratori delle

## LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Mutue, si dovrà procedere in quasi tutti i Comuni italiani alle nuove elezioni.

Le elezioni svoltesi anticipatamente in alcune centinaia di Comuni, hanno dimostrato come il libero esercizio del diritto di voto e, più ancora, dell'elettorato passivo, sia gravemente minacciato dalla carenza di alcune essenziali norme e dalla esistenza di altre contrastanti con le regole fondamentali della democrazia.

Inoltre l'esperienza ha dimostrato la essenziale esigenza del controllo delle minoranze sulle maggioranze, non soltanto per rispetto ai principi democratici, ma anche per eliminare le ragioni di gravi inconvenienti verificatisi nella prima attuazione della legge.

L'importanza del problema è, infine, sottolineata dal fatto che alla mutualità contadina

sono interessati oltre un milione e seicentomila capi-azienda e 6 milioni circa di assistibili.

Con il presente disegno di legge si vuole ovviare alle essenziali lacune, estendendo alla disciplina elettorale specifica, alcune norme che garantiscano non solo il libero esercizio dello elettorato, ma anche quel controllo democratico che l'amministrazione dei beni della collettività impone.

Si propone, perciò, l'introduzione del principio maggioritario con la elezione di una minoranza — 3 su 15 consiglieri — nelle Mutue comunali; l'abolizione del voto per delega; la fissazione di precisi termini per la formazione e presentazione delle liste degli elettori e dei candidati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A parziale modifica delle norme di cui agli articoli 18, 29 e 32 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, le elezioni degli organi direttivi delle Mutue comunali hanno luogo con voto diretto e segreto nelle forme previste dagli articoli seguenti e della legge n. 1136 in quanto compatibili con le norme della presente legge.

## Art. 2.

L'assemblea dei titolari di azienda per la elezione delle cariche di cui all'articolo precedente è convocata dal Consiglio di amministrazione della Mutua provinciale mediante comunicazione della data relativa: al Consiglio direttivo della Mutua comunale, al sindaco del rispettivo Comune, all'Ufficio dei contributi unificati.

L'Ufficio dei contributi unificati trasmetterà al sindaco per l'affissione all'albo comunale, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, l'elenco dei titolari di azienda, aventi diritto al voto, dando in pari tempo comunicazione agli interessati, a mezzo di manifesti, della data delle elezioni e della trasmissione degli elenchi al Comune.

Gli elenchi degli aventi diritto al voto rimarranno affissi all'albo comunale per trenta giorni consecutivi prima delle elezioni.

## Art. 3.

La lista dei candidati alle cariche sociali, con la dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata dal sindaco, dal conciliatore o dal notaio, dovrà essere presentata al sindaco e al presidente della Mutua comunale dieci giorni prima della data fissata per le elezioni e rimarrà affissa all'albo del Comune e della Mutua comunale fino al giorno delle elezioni.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 18 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sono abrogati.

## Art. 4.

Il Consiglio direttivo della Mutua comunale sarà costituito di 15 membri, eletti tra le liste, presentate secondo le norme precedenti, comprendenti non più di 12 candidati, o di singoli candidati che avranno riportato il maggior numero di voti, in ragione di 12 per la maggioranza e 3 per la minoranza.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.